



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 359 del 13-10-2024

Area: SETTORE III : AREA SERVIZI TECNICI, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

OGGETTO:	CHIUSURA AD HORAS AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO INSISTENTE IN VIA L. FUCCIA
----------	---

Premesso che il 13.10.2024, su richiesta del personale del Locale Comando di Polizia Municipale, è intervenuto personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, presso il sottopasso ferroviario insistente in via L. Fuccia, al fine di valutare caduta di calcinacci dal sottopasso, i quali hanno evidenziato la necessità di idonei lavori di ripristino;

Atteso che sul posto si è recato personale di R.F.I., il quale ha iniziato in via d'urgenza i lavori di messa in sicurezza;

Considerato che è necessario proseguire in via d'urgenza i lavori di ripristino e messa in sicurezza del sottopasso e si necessita della chiusura al traffico *ad horas* dello stesso fino alla fine dei lavori già in corso da parte della Società R.F.I.;

Considerata la necessità di salvaguardare l'incolumità degli utenti della strada per tutto il tempo necessario alla realizzazione dei predetti lavori;

Dato atto che ricorrono gli estremi di cui alle vigenti disposizioni per l'adozione dei provvedimenti richiesti;

Visto:

- l'articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;
- il combinato disposto degli articoli: 6, comma 4 e comma 5 lettera d); 7, comma 1 lettera a) del Codice della Strada, con cui è prevista la possibilità di vietare

temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati;

- l'articolo 38, comma 3, dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessità in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7, ossia anche in deroga all'obbligo di posizionamento dei cartelli stradali quarantotto ore prima dei lavori;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 11 e 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lvo 30 Aprile 1992, n. 285, e ss.mm.ii.;

Dato atto che con Decreto del Sindaco n° 11 del 04.03.2024 "NOMINA AD INTERIM PER IL III SETTORE. AREA SERVIZI TECNICI, GARE E CONTRATI, MANUTENZIONE, VIABILITÀ, SERVIZI ESTERNI E CIMITERO" sono stati attribuiti all'arch. Aniello Iuliano, già Dirigente del V settore, con attribuzione delle funzioni di cui agli artt. 50, 107, 109 secondo comma del D. Lgs. 267/2000" è stato conferito all'arch. Aniello Iuliano l'incarico di Dirigente del III Settore;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui alle vigenti disposizioni per l'adozione dei provvedimenti richiesti;

ORDINA

Ad horas e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza, la chiusura al traffico veicolare e pedonale del sottopasso ferroviario insistente in via L. Fuccia:

DISPONE

La sospensione temporanea di qualsiasi altra ordinanza, nel tratto di strada interessata all'intervento, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento e a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

Gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze di Polizia, gli Organi di Polizia Stradale e di Polizia Municipale, di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell'esecuzione e del rispetto della presente ordinanza, con l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative previste del Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Che il personale del Comando di Polizia Municipale, anche in via d'urgenza, potrà apportare sulle zone interessate le necessarie modifiche della circolazione che si rendessero indispensabili per salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.

La presente Ordinanza deve essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Marcianise come per legge e trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Marcianise, Comando di Polizia Municipale di Marcianise, Commissariato di P.S. di Marcianise, Comando della Guardia di Finanza di Marcianise, Gruppo Volontario di Protezione Civile di Marcianise, sede;

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo per la Regionale Campania di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni dalla data di notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Marcianise, 13-10-2024

IL DIRIGENTE

ANIELLO IULIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005